

STATUTO DELLA
“FONDAZIONE SARA TOMAT IN DALDI”

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, per volontà testamentaria del Sig. Pietro Daldi, la Fondazione denominata “**Fondazione Sara Tomat in Daldi**”, con sede legale nel Comune di Sequals (PN), frazione Lestans.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione dell'Organo Amministrativo, purché all'interno del territorio nazionale.

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2 – Natura, scopo e attività

La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e, conformemente a quanto disposto dal *de cuius*, persegue esclusivamente finalità di solidarietà con lo scopo di svolgere attività nei settori dell'istruzione ed in particolare favorendo lo studio a favore di giovani del Comune di Sequals (PN) particolarmente meritevoli.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- a) favorire, sia in via diretta che indiretta, l'istruzione e la formazione scolastica di ogni ordine e grado, anche universitaria, di minori e giovani meritevoli;
- b) favorire la crescita culturale, professionale e sociale nonché la formazione nelle arti e mestieri di bambini, fanciulli, ragazzi anche maggiorenni, senza distinzione di genere, mettendo a loro disposizione strutture, dotazioni e servizi della Fondazione;
- c) gestire in modo diretto o indiretto attività di asilo nido, scuola dell'infanzia, doposcuola, attività ludiche, sportive o ricreativo-culturali;
- d) svolgere ogni altra attività comunque connessa a quelle indicate nel presente articolo.

Le attività, come sopra indicate, verranno poste in atto preferibilmente nei confronti di giovani particolarmente meritevoli del Comune di Sequals (PN), in coerenza con quanto disposto nel testamento del *de cuius* Pietro Daldi.

Nell'ambito e in conformità alle finalità istituzionali sopra indicate, la Fondazione può svolgere attività anche commerciali e accessorie, nonché ogni operazione ritenuta necessaria, utile e/o opportuna per conseguire mezzi atti al raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto, comprendendosi in ciò ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare o mobiliare, rimanendo esclusa l'attività creditizia, nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione può stipulare con enti pubblici e organismi privati convenzioni, accordi o contratti in genere, finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni costituenti il lascito disposto da Pietro Daldi. Il patrimonio potrà incrementarsi per effetto di ulteriori lasciti, donazioni, contributi pubblici o privati; potrà altresì

essere incrementato da ogni bene mobile o immobile che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati all'incremento del suo patrimonio.

Art. 4 – Risorse economiche e proventi

Le risorse per il perseguimento degli scopi della Fondazione derivano da:

- redditi/rendite derivanti dal patrimonio;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti ulteriori;
- proventi derivanti da attività istituzionali e accessorie consentite dalla legge e dal presente statuto;
- contributi erogati da enti pubblici e privati;
- eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività e iniziative promosse dalla Fondazione, i quali, detratte le spese, saranno integralmente devoluti al perseguimento degli scopi dell'ente.

Il Consiglio Direttivo, ovvero l'Amministratore unico, provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, ai fini del miglior perseguimento degli scopi dell'ente.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Amministratore unico o il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente, in caso di nomina del Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo (se nominato).

Art. 6 – Organo Amministrativo

La Fondazione è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio direttivo.

Nel caso di nomina di Amministratore Unico, questo dura in carica a tempo indeterminato.

Nel caso di nomina del Consiglio direttivo, questo è composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e cinque designati dall'esecutore testamentario o persona designata da lui o dai suoi eredi.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei consiglieri in carica lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Presidente con almeno sette giorni di preavviso con qualsiasi mezzo idoneo a dare prova della ricezione dell'avviso da parte del destinatario. In caso di urgenza, i termini di convocazione possono essere ridotti a tre giorni.

L'awiso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

Il Consiglio si reputa validamente costituito, sia nella prima sia nelle successive convocazioni, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

Le deliberazioni, sia nella prima sia nelle successive convocazioni, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

All'Amministratore Unico, ovvero al Consiglio Direttivo, è attribuita la rappresentanza legale e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. È l'organo di governo e di amministrazione della Fondazione, che

assume atti di indirizzo, di pianificazione, di programmazione, nonché di verifica della congruenza fra tali atti e i risultati di gestione per l'attuazione dello Statuto e degli scopi della Fondazione.

In particolare, fatte salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio Direttivo:

- approva il rendiconto consuntivo e il conto preventivo;
- nomina il Presidente;
- assume eventuali regolamenti;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché provvede agli acquisti e alle alienazioni dei mobili ed immobili;
- approva, con l'unanimità dei voti dei Consiglieri in carica, le modifiche allo Statuto, fermo restando lo scopo della Fondazione;
- nomina, nei casi previsti, l'Organo di controllo;
- delibera i piani e programmi dell'attività e le modalità della loro realizzazione;

potrà delegare parte dei propri poteri o singole operazioni a uno o più consiglieri in carica, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, Il Consiglio direttivo può sempre impartire direttive ai componenti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Per lo svolgimento del proprio mandato, all'Amministratore Unico, ovvero ai componenti del Consiglio Direttivo, può essere riconosciuta un'indennità di carica oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute in dipendenza della carica.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente:

- * ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne controlla l'andamento, convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- * cura e sovrintende alla corretta attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- * cura le relazioni con i soggetti pubblici e privati al fine di instaurare rapporti di collaborazione funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- * può nominare consulenti, esperti e procuratori alle liti sia nelle procedure giudiziali che stragiudiziali, sentito il Consiglio direttivo;
- * esercita tutti i poteri che il Consiglio stesso gli delega in via generale o di volta in volta;
- * in caso di urgenza prende decisioni di competenza del Consiglio direttivo – ad eccezione delle materie riservate al Consiglio stesso a votazione unanime – dandone comunicazione, nel più breve tempo possibile, al Consiglio direttivo, a tal fine appositamente convocato.

La carica di Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e può essere rinnovata.

Nei casi di mancanza, assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Consigliere in carica più anziano di età.

Art. 8 – Organo di controllo

Se ricorrono i requisiti di legge, o per volontà dell'Organo Amministrativo, l'Amministratore unico nomina un Organo di Controllo con funzioni di vigilanza e, se necessario, revisione legale dei conti.

Le modalità di nomina e funzionamento sono disciplinate dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Art. 9 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura, l'Amministratore unico approva il bilancio consuntivo e preventivo.

In caso di particolari esigenze o contingenze, i termini previsti al comma precedente possono essere differiti di un mese su delibera conforme del Consiglio direttivo.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Art. 10 – Modifiche statutarie

Le modifiche dello Statuto, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità perseguite, sono deliberate all'unanimità dai componenti del Consiglio direttivo, ovvero decise dall'Amministratore unico.

Art. 11 – Estinzione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, nel rispetto delle volontà del *de cuius* Pietro Daldi e della normativa vigente.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e della legislazione vigente in materia di fondazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE